



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato**

presieduta dal Presidente Ermanno Granelli;

formata dai Magistrati: Carmela Mirabella, Nicola Bontempo, Luigi Caso (relatore),
Mauro Oliviero, Francesco Targia, Luca Fazio, Laura D'Ambrosio, Marco
Boncompagni, Benedetta Cossu, Giuseppe Teti, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Filippo
Izzo, Donato Centrone, Gioacchino Alessandro, Renato Catalano, Ottavio Caleo, Ruben
D'Addio, Cristina Ragucci, Emanuele Petronio;

nell'adunanza del 5 settembre 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 85, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile

2020, n. 27;

VISTO il *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000;

VISTO il decreto Dipartimentale dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 48 del 1° luglio 2025, di conferimento dell’incarico di *“Esperto in Area Manager Coordinator M2C2-M2C3 – SENIOR”* al dott. XXX, ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTO il foglio di rilievo, nota n. 0043208 del 21 luglio 2025, con il quale l’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha prospettato dubbi sulla legittimità del provvedimento citato;

VISTA la risposta fornita dall’Amministrazione con nota di risposta del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR, n. 143466 del 29 luglio 2025;

VISTA la relazione, in data 11 agosto 2025, con la quale il Magistrato istruttore, Cons. Filippo Izzo, esaminati gli atti e le conseguenti motivazioni addotte dall’Amministrazione, ha trasmesso gli stessi al Consigliere delegato, Cons. Luigi Caso, al fine del deferimento alla Sezione centrale di controllo per l’assunzione di ogni conseguente decisione in merito;

VISTA la nota in pari data con la quale il predetto Consigliere delegato, su conforme proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire il provvedimento sopraindicato all’esame collegiale della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA l’ordinanza del Presidente della suddetta Sezione centrale in data 13 agosto 2025, con la quale è stata convocata per la data odierna la medesima Sezione in adunanza per

l'esame del provvedimento sopraindicato;

VISTA la nota della Segreteria, in pari data, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alle Amministrazioni interessate;

UDITO il relatore Cons. Luigi Caso;

INTERVENUTI, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il dott. Fabrizio Penna (Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR MASE) e l'Ing. Salvatore Corroppolo (Dirigente Affari Generali Dipartimento Unità di Missione PNRR MASE) e, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la dott.ssa Angela Salvini (Direttore generale) e la dott.ssa Enza Lucignano (Direttore Ufficio I);

con l'assistenza della dott.ssa Virginia Battistelli, in qualità di segretario di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 2 luglio 2025, è pervenuto al controllo preventivo dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di questa Sezione il decreto summenzionato, con il quale il Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha conferito, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'incarico di "Esperto in Area Manager Coordinator M2C2-M2C3" al dott. XXX «al fine di assicurare lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi del PNRR».

Al decreto erano allegati il *curriculum vitae* dell'esperto, così come richiesto dal comma

2-ter dell'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, quale elemento «comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività», il contratto di collaborazione libero-professionale n. 18 del 2 luglio 2025, sottoscritto dal dott. XXX e dal dott. XXX, nella sua qualità di Capo Dipartimento dell'Unità di missione, nonché gli altri atti rilevanti dell'istruttoria.

Con attestazione n. 405 del 3 luglio 2025, l'Ufficio centrale del bilancio presso il MASE ha comunicato di aver registrato l'atto, avendo lo stesso superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile previsto dalla normativa vigente.

Con foglio di rilievo prot. n. 0043208 del 21 luglio 2025, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione di fornire chiarimenti su alcune questioni concernenti la legittimità del provvedimento. L'Amministrazione, con nota n. 143466 del 29 luglio 2025, ha riscontrato la richiesta.

2. Il Magistrato istruttore, vista la nota di risposta, ritenendo non superate tutte le criticità oggetto del citato rilievo, con relazione dell'11 agosto 2025, ha ritenuto necessario approfondire in sede collegiale le suddette questioni. In particolare, ha evidenziato la necessità di chiarire quali fossero, tra le varie esperienze professionali del dott. XXX, quelle connotate da elementi idonei a comprovare: 1) l'inerenza sia alle materie della transizione ecologica ed energetica, della tutela del territorio, della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, sia alle missioni M2C2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) e M2C3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del PNRR, sia alla governance dei fondi europei 2021-2027; 2) la durata "almeno settennale" di tale specifica esperienza, come richiesto per l'espletamento dell'incarico.

Già nel rispondere al rilievo, l'Amministrazione aveva evidenziato che, seppure il *curriculum* del dott. XXX non contenesse riferimenti a progetti in materia ambientale o energetica, «la sua significativa esperienza in contesti istituzionali di alto livello» – il dott. XXX è stato Senatore nella XVIII legislatura (dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022) – avesse «soddisfatto pienamente i requisiti previsti dal profilo di esperto». In particolare, veniva precisato che il dott. XXX, pur essendo stato componente, per l'intera durata della legislatura, della 3^a Commissione permanente – che, in quella legislatura, aveva competenza nelle materie degli affari esteri e dell'immigrazione (a seguito delle modifiche all'articolo 22 del regolamento del Senato, a decorrere dalla XIX legislatura, tale competenza riguarda ora le materie degli affari esteri e della difesa) – aveva presentato «come cofirmatario» alcuni disegni di legge in materia ambientale, nonché un'interrogazione a risposta scritta in tema di requisiti acustici degli edifici. Inoltre, lo stesso aveva partecipato «alla stesura del Piano di Ripresa e Resilienza in qualità di componente della 3^a Commissione permanente “Affari esteri, immigrazione”» ed era stato «più volte invitato a partecipare, in qualità di relatore ed esperto in tematiche PNRR, a incontri tenuti da organizzazioni e istituzioni di settore».

Ad avviso del Magistrato istruttore, tali considerazioni, peraltro non emergenti dalle motivazioni del provvedimento di conferimento dell'incarico, non apparivano sufficienti a concretare l'elemento della specifica ed elevata competenza richiesta dalla vigente normativa. Premessa una generale riflessione sulla non perfetta equiparabilità tra l'attività legislativa e quella amministrativa-gestionale, veniva evidenziato che la mera sottoscrizione di disegni di legge in materia ambientale – peraltro, neppure come “primo firmatario” – non implicasse *ex se* il possesso di competenze tecniche (altrimenti, solo i competenti potrebbero presentare i disegni di legge), ma la condivisione di idee e

di indirizzi e fini politici (ad esempio, un disegno di legge, sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, può usufruire delle agevolazioni procedurali di cui all'articolo 79 del regolamento del Senato). Parimenti, si osservava che l'atto di sindacato ispettivo, presentato dal Senatore XXX, era inerente alla materia dei requisiti acustici degli edifici, la cui disciplina, pur insistendo sull'involucro edilizio, non è sovrapponibile a quella dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici, in quanto riguarda ambiti tecnici distinti, richiedenti formazioni specialistiche e discipline di riferimento differenti, nonché abilitazioni e competenze professionali non interscambiabili. Neppure il richiamo dell'Amministrazione alla competenza delle commissioni parlamentari su progetti e atti legislativi dell'Unione europea veniva considerato pertinente dal Magistrato istruttore: in tal senso, si osservava come il dott. XXX non avesse fatto parte dell'8^a Commissione permanente, competente in materia ambientale ed energetica, bensì della 3^a Commissione permanente, con competenze in ambito di affari esteri e immigrazione, tematiche – queste ultime – non direttamente collegabili all'attuazione di politiche ambientali, climatiche o di sostenibilità, né tanto meno alle materie della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare.

Con riferimento alla stesura del PNRR, il Magistrato istruttore evidenziava la difficoltà di individuare il ruolo assunto in tale contesto dal dott. XXX. In ogni caso, premesso che il Piano è stato redatto dal Governo italiano, indi sottoposto al Parlamento e poi trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione, la partecipazione del Senatore XXX, come componente della suddetta 3^a Commissione permanente, alla «stesura» del PNRR e a incontri in qualità di «relatore ed esperto in tematiche PNRR», non veniva

considerata come un'attività comparabile a quelle di coordinamento di gruppi lavoro e di supporto tecnico/consulenziale, richieste dall'avviso permanente.

3. Ad avviso del Magistrato istruttore, le descritte esperienze – anche in tema di PNRR – non evidenziavano conoscenza delle questioni inerenti alla gestione dei fondi strutturali 2021-2027 richiesta dall'avviso permanente, trattandosi di strumenti diversi per natura, fonti di finanziamento, finalità, *governance* e vincoli temporali. Fin dalla nota di rilievo veniva, infatti, evidenziato che dall'esame del *curriculum* «non risultano documentate esperienze in relazione agli strumenti di governance del ciclo di programmazione 2021-2027, come la gestione di fondi europei o la partecipazione a processi di programmazione e monitoraggio». A tal proposito, nella propria risposta, l'Amministrazione rinviava al «colloquio» nel quale «il profilo professionale e le esperienze dirette sono sempre approfonditi e verificati» e «sono esaminati aspetti più puntuali e specifici».

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, nella selezione del dott. XXX si sono svolti due distinti colloqui. Il Magistrato istruttore osservava, però, che il verbale del colloquio del 27 maggio 2025 risultasse generico, non specificando le esperienze formative e professionali che il candidato avrebbe illustrato in quell'occasione; il secondo colloquio, tenutosi il 16 giugno 2025 – nel quale, come precisava la risposta al rilievo, sarebbero «stati discussi in dettaglio gli specifici compiti e le responsabilità dell'incarico, consentendo alla commissione di verificare la piena aderenza del profilo alle esigenze dell'Amministrazione consentito» – non risultava verbalizzato, neppure in forma sintetica, «per esigenze di celerità dettate dalle stringenti tempistiche del PNRR» (così a p. 5 della risposta al rilievo). Pertanto, non avendo l'Amministrazione fornito la

verbalizzazione di tale colloquio ovvero altro tipo di riscontro documentale, il Magistrato istruttore evidenziava l'impossibilità di trarne alcun elemento di prova circa il possesso della richiesta esperienza.

4. Nel foglio di rilievi era già stato evidenziato che molte delle esperienze, indicate nella sezione "Profilo professionale" del *curriculum* allegato, «sono descritte in forma generica, prive di riferimenti temporali che consentano una piena valutazione ai fini della verifica del requisito dell'«esperienza almeno settennale». Analogamente, nella sezione "Istruzione e formazione", in molti casi, non sono riportate le date di conseguimento dei titoli di studio e di partecipazione ai corsi indicati, né il relativo livello di qualificazione o la loro durata».

In risposta a tale osservazione, l'Amministrazione aveva riferito che «tali dettagli sono stati oggetto di precisazione in sede di colloquio permettendo alla commissione una valutazione completa e puntuale dei requisiti, inclusa l'esperienza almeno settennale».

Come osservava il Magistrato istruttore, nel verbale del colloquio del 27 maggio 2025 non vi era traccia di alcuna valutazione puntuale delle esperienze professionali del dott. XXX. Dal verbale risulta che la commissione «chiede, pertanto, una breve illustrazione delle esperienze professionali con un riferimento specifico e approfondito alle attività che risultano essere più coerenti con le attività proprie dell'UM per il PNRR presso il MASE» e che «Dopo aver ascoltato attentamente l'illustrazione delle esperienze formative e professionali la commissione chiede informazioni specifiche sui contratti in corso dell'esperto per fare una preliminare valutazione su eventuali profili di incompatibilità con l'incarico da svolgere presso il Dipartimento PNRR».

Il colloquio del 16 giugno 2025, nel quale, come ha riferito l'Amministrazione soltanto nella risposta al rilievo, sarebbero stati discussi i compiti e le responsabilità connesse all'incarico e sarebbe stata verificata l'aderenza del profilo alle esigenze dell'amministrazione, non è stato verbalizzato e non può essere utilizzato come elemento documentale idoneo a dare prova delle richieste competenze.

In ogni caso, l'Amministrazione ha sostenuto che «l'attività concretamente svolta dal dott. XXX in seno alla 3^a Commissione, a far data dal 2018, unitamente all'attività politica successiva, è da sola ampiamente sufficiente a soddisfare i requisiti del Profilo professionale». Ad avviso del Magistrato istruttore, al netto di ogni valutazione di merito, l'attività svolta presso la suddetta 3^a Commissione permanente, in quanto relativa alla passata legislatura (marzo 2018 - ottobre 2022), ha avuto una durata quinquennale e, dunque, non sufficiente a raggiungere i sette anni richiesti.

Con nota, anch'essa dell'11 luglio 2025, il Consigliere delegato, condividendo la proposta del Magistrato istruttore, chiedeva al Presidente della Sezione di deferire il provvedimento sopraindicato all'esame collegiale della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.

5. L'Amministrazione, nella memoria del 29 agosto 2025, ha risposto alle perplessità formalizzate nell'atto di deferimento assumendo che «l'esperienza del dott. XXX come Senatore della Repubblica per l'intera legislatura 2018-2022 non può essere qualificata come semplice "attività legislativa" ma ha rappresentato l'esercizio di una funzione di coordinamento strategico e di governance di altissimo livello». A tale fine, è stato evidenziato che «l'interazione quotidiana con i Ministeri, gli enti locali e le varie agenzie governative, la gestione di complesse dinamiche politico-istituzionali e la capacità di

negoziare accordi e formulare risposte legislative sono manifestazioni di un'esperienza che va ben oltre la semplice attività gestionale. Tale profilo, per la sua natura strategica, si adatta in modo eccellente a un ruolo di coordinamento come quello richiesto. La gestione di un intero ufficio politico-istituzionale, la rappresentanza di un territorio e la partecipazione attiva a processi decisionali di altissimo livello sono esperienze che superano di gran lunga la mera "gestione di fondi" o il supporto tecnico. Queste competenze, che implicano una profonda conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa e delle dinamiche interistituzionali, sono perfettamente coerenti con i requisiti del profilo, che richiedono esplicitamente la "gestione di rapporti di collaborazione con interlocutori istituzionali dislocati a livello territoriale" e la "conoscenza del mondo delle PA centrali e locali". In tal senso, l'Amministrazione ha ritenuto di valorizzare non solo "le esperienze politiche e istituzionali maturate quale Senatore della Repubblica nella XVIII legislatura - con particolare riguardo all'attività di interlocuzione con enti territoriali, organismi internazionali e *stakeholders* pubblici e privati - ma anche le ulteriori attività di partecipazione a convegni, audizioni, redazione e co-firma di atti parlamentari in materia ambientale e di sostenibilità"». Veniva, infatti, evidenziato che il dott. XXX fosse stato vicepresidente (2018-2023) della Delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa, che ha il compito di predisporre e sostenere le posizioni del Governo italiano in tutti gli ambiti politici e legislativi europei (incluse le materie della transizione ecologica e dell'efficienza energetica), coordinando le amministrazioni nazionali e vigilando sull'implementazione delle politiche dell'Unione. Venivano, inoltre, evidenziate le seguenti ulteriori esperienze professionali:

- 1) esperienza di insegnamento. Il dott. XXX ha ricoperto il ruolo di docente per ENAIP (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) in materia di Diritto, Comunicazione e Marketing dal 2002 al 2010, per un totale di 8 anni;
- 2) esperienza imprenditoriale. Il dott. XXX ha fondato un *network* in *franchising* nel settore dell'infortunistica stradale a partire dal 1998, è creatore di reti in *franchising* dal 2006 ed è fondatore del Premio Internazionale "Best Franchisee of the World" che opera a partire dal 2010;
- 3) esperienza politica e istituzionale. Il dott. XXX è stato Senatore della Repubblica dal 2018 al 2023 (5 anni); Consigliere Regionale in Toscana dal 2015 al 2018 (3 anni); Segretario Regionale della Lega in Toscana dal 2013 al 2018 (5 anni); Segretario Provinciale della Lega a Pistoia dal 2010 al 2011 (1 anno); fondatore e responsabile nazionale dell'Accademia Federale Lega scuola di formazione politica per gli iscritti al partito dal 2019 al 2022 (3 anni).

Con particolare riferimento alla mancata verbalizzazione del colloquio del 16 giugno 2025, l'Amministrazione chiariva che tale scelta «risponde alle esigenze di speditezza e celerità richieste dalla normativa PNRR» (veniva, in particolare, richiamato il contesto di emergenza e di pressione connessa all'attuazione del PNRR); in ogni caso, ad avviso dell'Amministrazione, l'esito positivo del colloquio era stato implicitamente e inequivocabilmente cristallizzato nell'atto formale successivo, ovvero, il decreto di conferimento dell'incarico del dott. XXX.

6. In data 19 agosto 2025, l'Ufficio centrale del bilancio presso il MASE presentava una memoria nella quale chiariva che aveva provveduto ad apporre il visto di regolarità contabile di propria competenza, riscontrando la copertura finanziaria del

provvedimento, nonché il rispetto del limite numerico di esperti ammissibili, come previsto dall'avviso permanente per l'invio di manifestazioni di interesse all'inserimento nella "*short-list*" di esperti nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021 e dal d.m. n. 203 del 26 giugno 2023.

In sede di adunanza pubblica, udita la relazione del Consigliere delegato, l'Amministrazione e l'Ufficio centrale del bilancio illustravano i contenuti dei rispettivi atti nei termini sopra descritti.

DIRITTO

1. Oggetto dell'esame della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato è il decreto del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che conferisce al dott. XXX l'incarico di "Esperto in Area Manager Coordinator M2C2-M2C3", ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

La disciplina degli incarichi di "esperto PNRR" presso il MASE ha la sua fonte primaria nel citato articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, del quale si riportano i commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, come novellati e introdotti dall'articolo 19 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13: "1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione

ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo di centocinquanta due unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti. Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025. 2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025. 2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta

una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list. 2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività".

A tale disciplina primaria è stata data attuazione con il decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 203, che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023, ha abrogato e sostituito il precedente decreto ministeriale n. 100 del 2022. Il decreto ministeriale n. 203 del 2023, che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 citato, ha il compito di definire nuovamente la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella *short list* e i relativi compensi, definisce gli esperti come persone «in possesso di specifica ed elevata competenza, con esperienza almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare» e rimanda, per un'ulteriore specificazione della materia, ai «profili professionali riportati nell'Allegato A» del decreto stesso. Per quanto qui interessa, l'allegato A₇ riporta al n. 3, la seguente specificazione del profilo di "Area manager":

“Esperti in possesso di comprovata esperienza nella creazione e gestione di rapporti di collaborazione con interlocutori istituzionali dislocati a livello territoriale (Regioni, enti locali, ecc.), con specifica esperienza nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell’economia circolare e conoscenza del mondo delle PA centrali e locali:”.

Sotto il profilo procedimentale, il meccanismo di selezione degli esperti è incentrato sulla formazione di una *short list* compilata a seguito di avviso pubblicato sul sito internet del Ministero «finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina». La *short list* è costantemente aggiornata e l’avviso è rimasto pubblicato fino al 30 giugno 2025 (comma 2 dell’articolo 34). In particolare, l’avviso pubblico indica «i profili di esperto da individuare di cui all’allegato A e il relativo compenso onnicomprensivo nel rispetto dei limiti massimi fissati nell’allegato A» e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. L’inserimento nella *short list* delle manifestazioni di interesse avviene «all’esito della verifica del possesso dei requisiti definiti, per ciascun profilo di esperto indicato nell’Allegato A al presente decreto», secondo modalità stabilite dall’avviso pubblico (così l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 203 del 2023). Quindi, «Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali interessati, provvede alla nomina degli esperti [...] attingendo alla short list [...], tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list » (così l’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 203 del 2023, che sostanzialmente riproduce i contenuti del comma 2-bis dell’articolo 34).

Con riferimento al profilo di esperto oggetto del presente esame, la tabella richiamata dall'avviso permanente conteneva la seguente descrizione: "DESCRIZIONE DEL PROFILO: Esperti in possesso di comprovata esperienza nella creazione e gestione di rapporti di collaborazione con interlocutori istituzionali dislocati a livello territoriale (Regioni, enti locali, ecc.), con specifica esperienza nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare e conoscenza del mondo delle PA centrali e locali. AMBITI DI ESPERIENZA: Comprovata esperienza almeno settennale nel coordinamento di gruppi lavoro, a favore di organizzazioni pubbliche o private anche in contesti internazionali e in multinazionali e nel supporto tecnico/consulenziale in almeno una delle seguenti materie: • transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, in particolare con riferimento ad uno o più degli ambiti di cui alle missioni del PNRR M2C2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) o M2C3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici). • conoscenza delle strutture centrali e territoriali della Pubblica amministrazione e degli strumenti di governance del ciclo di programmazione 2021-2027".

2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 97 Cost. "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". La Costituzione, dunque, pone il principio generale di accesso al pubblico impiego tramite procedura concorsuale, ma prevede la possibilità di deroghe nei casi stabiliti dalla legge. Queste ipotesi derogatorie hanno, talvolta, portata generale (si vedano, ad esempio, gli artt. 7, comma 6, e 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001); altre volte, come nel caso di specie,

rispondono ad esigenze contingenti legate a specifiche necessità dell'apparato pubblico. In particolare, la normativa di cui il provvedimento in esame costituisce attuazione (articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), ha natura assolutamente eccezionale, in quanto volta a derogare al ricordato principio costituzionale con riferimento ad esigenze specifiche e temporanee legate all'attuazione del PNRR. Conseguentemente, l'attuazione della suddetta normativa non è passibile di interpretazione analogica o estensiva e deve essere effettuata secondo criteri di stretta e rigida interpretazione.

Tale cautela in sede attuativa deriva anche dalla necessità di osservare e rispettare la coerenza interna dell'operato della medesima Amministrazione; difatti, dalla lettura dei vari provvedimenti che hanno dato attuazione concreta alla normativa primaria, emerge con chiarezza la volontà dell'Amministrazione di adottare criteri selettivi di particolare severità e rigore, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità nella scelta dell'esperto rispetto a quanto previsto dalla stessa relativa primaria.

Nel caso di specie, i requisiti richiesti nella tabella richiamata dall'avviso permanente per la selezione di soggetti cui attribuire l'incarico di "Esperto in Area Manager Coordinator M2C2-M2C3" sono particolarmente chiari e specifici. Difatti, il soggetto deve essere in possesso non già di una generica "comprovata esperienza nella creazione e gestione di rapporti di collaborazione con interlocutori istituzionali dislocati a livello territoriale (Regioni, enti locali, ecc.)", ma di un'esperienza maturata esclusivamente "nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare e conoscenza del mondo delle PA centrali e locali". La medesima tabella prevede un rafforzamento della necessità di

possedere un'esperienza in specifici settori della materia ambientale laddove chiarisce quali siano gli ambiti di esperienza nei quali dev'essere maturata l'esperienza di cui il candidato deve essere in possesso: comprovata esperienza almeno settennale nel coordinamento di gruppi lavoro, a favore di organizzazioni pubbliche o private anche in contesti internazionali e in multinazionali e nel supporto tecnico/consulenziale in almeno una delle seguenti materie: • transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, in particolare con riferimento ad uno o più degli ambiti di cui alle missioni del PNRR M2C2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) o M2C3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici). • conoscenza delle strutture centrali e territoriali della Pubblica amministrazione e degli strumenti di governance del ciclo di programmazione 2021-2027.”

Come appare evidente, l'avviso in esame richiede, per il conferimento dell'incarico di “Esperto in Area Manager Coordinator M2C2-M2C3”, requisiti più stringenti (sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo) di quelli previsti dall'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 per il conferimento dell'incarico generico di esperto. Difatti, quest'ultimo richiede il possesso di una competenza almeno triennale specifica ed elevata nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, mentre per il conferimento dell'incarico *de quo* l'avviso richiede il possesso di una competenza almeno settennale “nel coordinamento di gruppi lavoro, a favore di organizzazioni pubbliche o private anche in contesti internazionali e in multinazionali e nel supporto tecnico/consulenziale in almeno una delle seguenti materie: • transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della

biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, in particolare con riferimento ad uno o più degli ambiti di cui alle missioni del PNRR M2C2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) o M2C3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici); • conoscenza delle strutture centrali e territoriali della Pubblica amministrazione e degli strumenti di governance del ciclo di programmazione 2021-2027".

3. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata al provvedimento, nonché di quella successivamente prodotta dall'Amministrazione, non emerge alcuna prova del possesso in capo al dott. XXX dei requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico *de quo*. Nessuna valenza probatoria può, peraltro, essere attribuita al colloquio del 16 giugno 2025 atteso che, non essendovene verbalizzazione, lo stesso non può essere in alcun modo apprezzato o valutato.

In particolare, al netto di qualsiasi valutazione in ordine alla sovrapponibilità dell'esperienza maturata dal dott. XXX nell'espletamento della funzione di senatore rispetto a quella richiesta per lo svolgimento dell'attività amministrativo-gestionale, oggetto dell'incarico *de quo*, e dando per acquisito il possesso in capo al medesimo di un'esperienza, maturata nell'espletamento di tale funzione parlamentare, "nella creazione e gestione di rapporti di collaborazione con interlocutori istituzionali dislocati a livello territoriale", dal *curriculum* e da tutta la documentazione in atti non emerge prova della richiesta specifica inerenza di tale esperienza con riferimento né alle materie ambientali oggetto dell'incarico *de quo* né alla gestione degli strumenti di *governance* del ciclo di programmazione 2021-2027.

Sotto entrambi i profili, la documentazione prodotta dall'Amministrazione non ha consentito di superare le perplessità manifestate dal Magistrato istruttore sia con il foglio di rilievi sia con la richiesta di deferimento.

In via generale, si deve rilevare che il dott. XXX ha svolto la propria attività parlamentare come componente della 3^a Commissione permanente, all'epoca competente in ambito di affari esteri e immigrazione. Tali tematiche non presentano alcun collegamento con le questioni legate all'attuazione di politiche ambientali, climatiche o di sostenibilità, né tanto meno alle materie della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, questioni tutte sulle quali, in base alla tabella allegata al ricordato avviso, l'esperto deve dimostrare di possedere una specifica esperienza e competenza. A tale conclusione non osta la mera sottoscrizione di disegni di legge in materia ambientale, atteso che tale attività non costituisce prova di competenze tecniche nel settore, essendo consentito a tutti i parlamentari, senza alcuna pregressa valutazione delle rispettive competenze, di firmare qualsiasi disegno di legge di cui condividano idee ed indirizzo politico. Parimenti si può dire degli atti di sindacato ispettivo; in ogni caso, quello presentato dal Senatore XXX, inerente alla materia dei requisiti acustici degli edifici, aveva un oggetto, seppur relativo all'involucro edilizio, non sovrapponibile a quella dell'efficienza e della riqualificazione energetica degli edifici medesimi, in quanto inerente ad ambiti tecnici necessitanti formazioni specialistiche e discipline di riferimento differenti, nonché abilitazioni e competenze professionali non interscambiabili.

Parimenti, dalla documentazione prodotta non emerge alcuna prova documentale dell'esperienze maturate dal dott. XXX in relazione agli strumenti di *governance* del ciclo

di programmazione 2021-2027, quali, ad esempio, la gestione di fondi europei o la partecipazione a processi di programmazione e monitoraggio. Sul punto, al netto della difficoltà di individuare il ruolo assunto dal dott. XXX nella stesura del PNRR, si deve evidenziare che la stesura del Piano non rappresenta un'attività comparabile a quelle di coordinamento di gruppi lavoro e di supporto tecnico/consulenziale in tema di *governance* del ciclo di programmazione 2021-2027, richieste dall'avviso permanente, atteso che i fondi europei e il fondo *Next generation EU* sono strumenti diversi per natura, fonti di finanziamento, finalità, *governance* e vincoli temporali.

Assolutamente distanti da entrambi gli ambiti di esperienza richiesta (sia quella in tema di attuazione di politiche ambientali, climatiche o di sostenibilità, di transizione ecologica ed energetica o di tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare sia quella inerente la *governance* del ciclo di programmazione 2021-2027)–appaiono le ulteriori esperienze professionali vantate dal dott. XXX (sia quelle di insegnamento, sia quelle imprenditoriali sia, infine, quelle politiche ulteriori rispetto alla già valutata esperienza in Senato).

4. Oltre che sotto il profilo qualitativo, la distanza tra le esperienze acquisite dal dott. XXX e quelle richieste nell'avviso finalizzato al conferimento dell'incarico *de quo* emerge anche sotto il profilo quantitativo. Infatti, seppure si volesse dare particolare rilievo all'attività svolta dal dott. XXX in ambito parlamentare (attività che però, come già detto, non appare riconducibile ai profili professionali richiesti dalla disciplina relativa all'incarico), questa avrebbe un'estensione temporale (quinquennio) inferiore a quella richiesta dall'Amministrazione per l'affidamento dell'incarico (settennio). Né a questa possono essere equiparate, ai fini di una valutazione complessiva, le ulteriori attività

svolte (sia di insegnamento che imprenditoriale che politica non parlamentare), in quanto attinenti a profili distinti ed estranei rispetto non solo all'oggetto dell'avviso, ma anche alla citata attività parlamentare.

Conseguentemente, deve ritenersi che, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, il dott. XXX non sia in possesso di quella qualificata esperienza richiesta dall'Amministrazione, come indicata nella norma primaria e poi meglio specificata negli atti di normazione secondaria dalla medesima emanati, per l'attribuzione dell'incarico in oggetto.

6. Il Collegio ritiene, pertanto, che, non potendo considerarsi superati i profili di illegittimità *ut supra* esposti nella parte in diritto, il provvedimento non possa essere ammesso al visto e alla conseguente registrazione.

P.Q.M.

Il Collegio delibera di ricusare il visto del provvedimento indicato in epigrafe.

Il Presidente
Ermanno Granelli
(Firmato digitalmente)

Il Relatore
Luigi Caso
(Firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22 settembre 2025
Il Dirigente
Francesca Pluchinotta Palmeri
(Firmato digitalmente)